

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 15.12.2022

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare.....	4
Art. 3 – Aliquote e tariffe.....	4
Art. 4 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali.....	4
Art. 5 – Tutela dei dati personali	5
Art. 6 - Definizione delle entrate	5
Art. 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate	6
Art. 8 - Forme di gestione.....	6
Art. 9 –Sospensione e differimento dei termini di versamento.....	6
TITOLO II - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO	7
Art. 10 - Accertamento delle entrate	7
Art. 11 - Attività di verifica e controllo entrate tributarie	7
Art. 12 - Attività di verifica e controllo entrate extra-tributarie	7
Art. 13 - Riscossione volontaria delle entrate	8
Art. 14 - Accertamento esecutivo tributario e patrimoniale.....	8
Art. 15 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 16 – Interessi moratori	10
Art. 17 – Costi di notifica	10
Art. 18 - Pagamenti rateali.....	10
Art. 19 - Rimborsi o compensazioni entrate tributarie	11
Art. 20 - Rimborsi entrate extratributarie	11
Art. 21 - Esercizio dell'autotutela	12
Art. 22 – Agevolazioni fiscali e tariffarie.....	13
Art. 23 – Posta elettronica certificata.....	13
TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE	13
CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE	13
Art. 24 - Statuto del contribuente	13
Art. 25 - Chiarezza delle norme regolamentari	13
Art. 26 - Certezza delle norme.....	13
Art. 27 - Rapporti con i cittadini, pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	14
CAPO II RAVVEDIMENTO OPEROSO	14
Art. 28 – Ravvedimento operoso.....	14
CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO	14

Art. 29 - Oggetto	14
Art. 30 - Materie oggetto di interpello	14
Art. 31 - Procedura	14
Art. 32 - Effetti	15
Art. 33 - Competenza.....	15
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
Art. 34 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	15
Art. 35 - Ambito dell'applicazione	16
Art. 36 – Competenza.....	16
Art. 37 - Attivazione del procedimento	16
Art. 38 - Atto di accertamento con adesione	16
Art. 39 - Esito negativo del procedimento.....	16
Art. 40 - Modalità di versamento	16
Art. 41 - Perfezionamento dell'adesione.....	17
Art. 42 - Effetti della definizione.....	17
Art. 43 - Conciliazione giudiziale.....	17
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 44 - Norme di rinvio.....	17
Art. 45 - Entrata in vigore	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da specifico regolamento. In tal caso questi non potrà contenere disposizioni in contrasto con i principi generali e con le norme di disciplina degli Istituti deflattivi del contenzioso contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 4 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

1. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D. Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.

3. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca la loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.

4. Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono peraltro essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in attesa dell'approvazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire

il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

5. Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi.

6. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno, hanno invece effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

5. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano i regolamenti e le aliquote/tariffe adottati nell'anno precedente.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.

2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.

3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

Art. 6 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale;
- le entrate derivanti concessione di spazi pubblicitari
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

- le entrate derivanti da sanzioni amministrative
- le entrate derivanti da oneri concessori
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

Art. 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i soggetti al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione (PEG), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio di competenza, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Lo stesso Responsabile dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al R.D. 639/1910.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della L.212/2000.

Art. 8 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. In assenza di esplicite determinazioni da parte del Consiglio Comunale, le suddette attività sono esercitate in economia, fatta salva la facoltà di avvalersi dei concessionari per la riscossione per la sola riscossione coattiva.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Art. 9 –Sospensione e differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO II - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO

Art. 10 - Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata, dai Responsabili di cui all'art.4, quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza (diritto giuridico alla riscossione).

Art. 11 - Attività di verifica e controllo entrate tributarie

1. Con l'attività di liquidazione, accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuto pagamento e/o dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.

2. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio o dal Responsabile del tributo.

3. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione/accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi.

4. Gli atti di liquidazione/accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'ufficio accertatore.

5. Gli avvisi di liquidazione/accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:

- mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla - comunicazione inviata via PEC in formato pdf non modificabile;
- mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC;
- mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L.549/1995, riportando a pena di nullità nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario e allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato pdf non modificabile.

6. Non si procede ad emissione di provvedimenti di liquidazione/accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori ad € 30,00, salvo che si tratti di violazioni ripetute degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 12 - Attività di verifica e controllo entrate extra-tributarie

1. I responsabili contestano tempestivamente il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.

2. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante:

- notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata (PEC).

Art. 13 - Riscossione volontaria delle entrate

1. I tributi comunali e le altre entrate da corrispondere in base a versamento spontaneo sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione:

- tramite modello F24 in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
- tramite modello PAGOPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/1997, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in caso di nuovo affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali.

2. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare. Non sono in ogni caso dovuti importi inferiori ad € 12,00 qualora corrisponda ad una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14 - Accertamento esecutivo tributario e patrimoniale

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

6. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

7. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

8. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Gattico-Veruno;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 16 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, a decorrere dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 17 – Costi di notifica

1. I costi di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati. La quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprende il costo della notifica degli atti ed è correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 18 - Pagamenti rateali

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 50,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 16, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 19 - Rimborsi o compensazioni entrate tributarie

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute relativamente ai tributi comunali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito previa richiesta al Servizio competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 20 - Rimborsi entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno è inferiore ad € 12,00.

Art. 21 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
 - vi è pendenza di giudizio
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 22 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni e d esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
2. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di contributi da assegnare a fronte di riduzioni di imposta, di canoni e di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

Art. 23 – Posta elettronica certificata

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali.
2. In mancanza, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione, l'ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo PEC del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 24 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art.1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 25 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Art. 26 - Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 27 - Rapporti con i cittadini, pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
3. I regolamenti comunali in materia tributaria, consultabili sul sito internet del Comune e presso lo sportello del Servizio Tributi, oltre che pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
4. Presso gli uffici competenti e presso l'Uffici Tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con il personale addetto.

CAPO II RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 28 – Ravvedimento operoso

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche oltre il termine di un anno, in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo, a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 29 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della L. 212/00 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 30 - Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 31 - Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta dal contribuente, eventualmente corredata dalla documentazione utile, diretta a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, al fine della corretta applicazione della norma, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. l'istanza può essere presentata altresì, anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

La proroga di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.

6. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro 90 giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate sanzioni.

Art. 32 - Effetti

1. La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

2. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Art. 33 - Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il Responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.

4. Il Responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 34 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 35 - Ambito dell'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi/benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 36 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile del tributo.

Art. 37 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, a seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.

Art. 38 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 39 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 40 - Modalità di versamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. In alternativa, è consentito il pagamento rateale secondo la disciplina prevista dal presente regolamento in materia di dilazione di pagamento.

Art. 41 - Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Responsabile e del contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le rate.

2. Acquisite le quietanze di versamento dell'intero importo dovuto, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto.

Art. 42 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

Art. 43 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023.